



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO**

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, Barbara Previati
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **2179/2019**, trattenuta in decisione in data 16 novembre 2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), promossa da:

AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE - ASReM (C.F. 01546900703), con il patrocinio dell'avv. PATRONI GRIFFI Ugo, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DAVID Tommaso in Campobasso alla Via Umberto I n. 43;

ATTRICE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. E P.IVA 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale domicilia in Campobasso alla Via I. D'Ungheria n. 74

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con trattazione scritta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. notificato in data 7.10.2019, iscritto a ruolo il 14.10.2019, l'ASReM proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 027762019000001429000 del 6.09.2019, notificata dalla Agenzia Entrate Riscossione (di seguito AGER) con pec del 16 settembre 2019, fondata su plurime cartelle esattoriali nonché su avviso di pagamento INPS, per un importo complessivo di € 89.815.395,79; si opponeva altresì alla eventuale e presupposta iscrizione a ruolo (asseritamente mai comunicata alla ricorrente), nonché a "qualsiasi ulteriore ed eventuale atto presupposto, ancorché ignoto e non notificato".

A sostegno della propria domanda, l'opponente evidenziava:

1) l'inopponibilità nei propri confronti della pretesa creditoria intimata dall'INPS con l'avviso di addebito N. 32720190000167392000, del 24 aprile 2019, notificatole in data 16.05.2019, in quanto riguardante i debiti delle disciolte Aziende Sanitarie Locali e, pertanto, di competenza della gestione liquidatoria delle ASL, come espressamente previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, della L.R. Molise n. 9/2005, alla cui stregua:

"nessun rapporto derivante dalle gestioni delle attuali Aziende Sanitarie può essere posto a carico della ASREM" e "i debiti e i crediti delle attuali aziende sanitarie restano in capo alla gestione liquidatoria";

2) Il difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento e la violazione di legge, in particolare dell'art. 1, co. 2 d.m. 321/1999, art. 3, l.241/1990 e art. 7, l. 212/2000, per non avere l'atto impugnato esposto con sufficiente chiarezza la ratio in base alla quale le erano stati imputati dei debiti che, per disposto della legge regionale, avrebbero dovuti essere imputati esclusivamente alla gestione liquidatoria delle Aziende Sanitarie, anche perché riferiti a rapporti giuridici relativi ad un periodo temporale in cui la ASREM non era ancora stata costituita;

3) la violazione principio che impone la sequenza degli atti del procedimento amministrativo per effetto dell'omessa comunicazione dell' "avviso di presa in carico";

4) l'illegittimità della iscrizione di ipoteca su beni adibiti allo svolgimento di servizio pubblico o su beni demaniali o comunque sul patrimonio indisponibile;

5) l'omessa indicazione del criterio utilizzato per la determinazione degli interessi esposti e sommariamente quantificati nell'atto impugnato;

6) la violazione del principio di personalità della sanzione e dell'elemento soggettivo, atteso che, a parte il fatto che non erano evincibili le causali e le disposizioni normative in ragione delle quali erano state irrogate le sanzioni, l'ASREM non era stata messa in grado di

verificare se vi fossero i presupposti per l'applicazione delle sanzioni stesse, che si erano riversate su un soggetto terzo, ossia sulla ASREM, pur se scaturite da eventuali inadempienze poste in essere da altro soggetto, vale a dire la ASL, che era l'effettivo destinatario dell'obbligazione previdenziale;

7) la responsabilità aggravata per violazione dell'art. 96, comma, c.p.c. atteso che, prima della proposizione dell'opposizione e della notificazione del preavviso di iscrizione di ipoteca, la ASREM aveva rivolto, sia all'INPS che all'AGER, richiesta motivata di riesame o annullamento in autotutela del procedimento impositivo o esattivo, senza che fosse stato adottato alcun provvedimento in merito.

Chiedeva, pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione: "a) in via preliminare, di sospendere, *anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento opposto e, più in generale, della procedura esecutiva avviata da parte dell'ADER nei confronti dell'ASReM*, ricorrendo i gravi motivi; b) nel merito, dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 027762019000001429000/2019), limitatamente alla parte in cui *azona la pretesa contenuta nell'Avviso di addebito INPS n. 327201900000167392000/2019*; c) *dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva promossa dall'INPS e dall'ADER nei confronti dell'ASReM, previo riconoscimento dell'invalidità, nullità e/o inesistenza giuridica dell'avviso di Addebito INPS n. 327201900000167392000/2019* e di tutti gli atti ad esso collegati e presupposti, ancorché ignoti; d) *nella denegata ipotesi fossero stati ritenuti validi e legittimi l'atto impugnato e la relativa procedura esecutiva, di disconoscere la debenza delle sanzioni e interessi dovuti*; e) condannare la convenuta ADER, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio."

Con comparsa di risposta del 15.01.2020 si costituiva in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale contestava tutto quanto ex adverso asserito, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione spiegata dall'ASREM, rassegnando le conclusioni di seguito riportate: - in *via preliminare e assorbente, dichiarare inammissibile l'avversa opposizione, per difetto di una delle condizioni dell'azione e cioè la legittimazione passiva dell'Agenzia dell'Entrate e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal presente giudizio*; - in via ulteriormente *preliminare e assorbente, disporre, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa dell'ente impositore, qualora l'On.le Tribunale non dovesse dichiarare il difetto di*

legittimazione passiva dall'Agenzia Entrate - Riscossione; - ove non si ritenessero fondate le suddette eccezioni preliminari, in ogni caso, si chiede *che l'On.le Tribunale adito voglia rigettare ogni domanda ed eccezione ex adverso proposte, in quanto inammissibili, infondate o non provate*; - in linea ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di *rigetto dell'eccezione* preliminare di difetto di legittimazione passiva, tenere indenne in qualunque modo *l'Amministrazione convenuta da* ogni conseguenza pregiudizievole *provocata dall'azione* avviata da controparte; - in caso di infondatezza delle eccezioni sollevata dalla parte attrice, condannare *quest'ultima al pagamento delle spese di lite, con l'aggiunta di un ulteriore* provvedimento di condanna della medesima parte responsabile al risarcimento del danno *patito dall'Amministrazione, ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c.* al pagamento, in favore della stessa Amministrazione, di una somma equitativamente determinata.”

Apertosi il subprocedimento R.G. n. 2179-1/2019, veniva fissata con decreto del 31.01.2020 l'udienza del 18.02.2020 per la discussione, in contraddittorio tra le parti, della istanza cautelare di sospensiva.

Nel predetto sub-procedimento, l'AGER riproponeva le difese già svolte con la comparsa di risposta nel merito. Con ordinanza del 24.02.2020, veniva rigettata l'istanza di sospensiva, ritenuta l'insussistenza tanto dei presupposti del fumus boni iuris quanto del periculum in mora, considerato che non vi era prova di alcuna procedura esecutiva intrapresa dal concessionario.

Con provvedimento del 24.02.2020, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

La causa veniva istruita con l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dalle parti; con provvedimento del 11.03.2021, reso fuori udienza, questo G.I. - ritenuto di non poter accogliere la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da AGER, atteso che erano già stati concessi i termini 183 comma 6 c.p.c., con il deposito delle relative memorie e che, comunque, non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario e ritenuta la causa matura per la decisione, visto il tenore strettamente documentale della stessa - rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2022, nel corso della quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ridotti (20+20).

Con la comparsa conclusionale l'AGER, nell'insistere per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei propri scritti, onde rafforzare la preliminare richiesta di rigetto del ricorso

per carenza della propria legittimazione passiva, faceva rilevare che era pendente innanzi a questo Tribunale – Sezione Lavoro, un procedimento analogo, nel quale l'ASREM aveva convenuto in giudizio anche l'ente impositore INPS, e che pure in tale contenzioso essa Agenzia aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

1) L'opposizione va rigettata, attesa la fondatezza della eccezione di difetto/carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Preme in primo luogo rilevare che nel caso di specie, vertendosi in materia di riscossione previdenziale, debba trovare applicazione la disciplina contenuta nell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, che al comma 5, in materia di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, così dispone: "Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore".

Dunque, tale norma prevede, per il caso di opposizione tempestiva, che la legittimazione passiva si radichi in capo all'ente impositore.

Inoltre, va pure ricordato che la procedura di recupero di crediti previdenziali da parte dell'INPS è oggi regolata dal D.L. n. 78/2010, che ha introdotto l'avviso di addebito INPS, vale a dire uno speciale titolo esecutivo, del tutto simile ad una cartella esattoriale, che può essere formato direttamente dall'ente di previdenza sociale in ipotesi di debiti originati da contributi previdenziali e/o assistenziali e somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora).

Pertanto, dal 1° gennaio 2011 l'avviso di addebito I.N.P.S. ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto; il comma 2 dell'art. 30 del citato D.L. 78/2010 individua gli elementi che l'avviso di addebito deve contenere, precisando che la loro assenza è causa di nullità dell'avviso emesso; dal momento della notifica dell'avviso di addebito, il contribuente disporrà di un termine perentorio di quaranta giorni per proporre, eventualmente, opposizione dinanzi al Tribunale alla competente Sezione del Lavoro.

Va, altresì, osservato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 16425/2019) ha qualificato come opposizione all'esecuzione l'azione proposta tardivamente (ossia scaduto il termine previsto dall'art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999) dal debitore che chieda l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo per infondatezza della pretesa, a nulla valendo che il ricorrente lamenti, come nel caso di specie, il difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento o l'omessa comunicazione dell'avviso di presa in carico del debito da parte dell'agente della riscossione, poiché tali contestazioni sono funzionali al "recupero" della tempestività dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, altrimenti tardiva.

Ciò posto, ed indagata la natura dell'azione, occorre individuare chi siano i legittimi contraddittori e stabilire se ricorra o meno il litisconsorzio necessario tra l'ente titolare del credito (INPS) e l'esattore (AGER), tenendo conto della peculiarità del sistema di riscossione previdenziale.

Da ultimo, con pronuncia a Sezioni Unite del 8 marzo 2022 n. 7514, la Corte di legittimità ha statuito che ente impositore e agente della riscossione non sono litisconsorti necessari nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva - come le opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e le opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo - restando la legittimazione passiva in capo all'ente titolare del credito (ex art. 24 d.lgs. 46/1999).

Corre l'obbligo richiamare i principi da ultimo espressi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in commento.

“L'individuazione della legittimazione a contraddire, nell'ambito di un'azione tendente a far accertare l'insussistenza di un credito portato da un ruolo di cui l'interessato abbia avuto conoscenza al di fuori della notificazione dell'atto di riscossione a ciò destinato, ha costituito oggetto d'esame da parte di questa Corte di Cassazione in varie sedi, con esiti non conformi in ragione della diversa natura che possono assumere i crediti vantati dallo Stato nei confronti dei propri debitori, delle irregolarità formali degli atti della procedura esattoriale eventualmente fatte valere e delle peculiari regole che disciplinano, in specifici settori, il processo di opposizione.

Ed ancora :”Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs.

26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente *ratione temporis*, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettermi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.

Ancora:

Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è

dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario: considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di *adiectus solutionis causa* (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini soddisfattivi del *petitum*. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "*ultra partes*" verso l'esattore (*adiectus*), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.

Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizione (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto soddisfattiva delle sue ragioni, deve radicarla correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della

riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, l c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.

Peraltro, si evidenzia che -quando si tratta di un unico atto che introduce due diverse azioni- quella relativa al merito andrà notificata all'ente creditore (art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l'esercizio dell'azione esecutiva (art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973).

Stando così le cose, è evidente che non si realizza alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione: la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni.

Peraltro, la Corte di cassazione (cfr. Cass. n.17027 del 2006; n. 14102 del 2003) ha, infatti, affermato che «al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorché l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa».

Non ritiene questo giudice doversi discostare dai principi sopra richiamati.

2) Applicando i principi indicati alla odierna fattispecie, si evidenzia in primo luogo che la ASREM, a fronte di un provvedimento relativo a debiti di plurima titolarità sostanziale (INPS, DPL Torino, DPL Campobasso, DPL Isernia, DPL Napoli, DPL Roma, Prefettura di Campobasso) ha azionato l'opposizione solo nei confronti del concessionario, sollevando peraltro questioni che attengono essenzialmente alla pretesa creditoria sostanziale (nelle

conclusioni, peraltro, si fa riferimento unicamente alle somme di titolarità INPS, non a quelle degli altri soggetti impositori).

Inoltre, si osserva che del totale debito portato nell'atto opposto (pari ad euro 89.813.238,71), l'importo di € 86.787.203,11 afferisce esclusivamente a pretese contributive INPS, iscritte a ruolo a seguito di avviso di addebito N. 32720190000167392000 del 24 aprile 2019, notificato ad ASREM in data 16.05.2019.

Emerge quindi dagli atti che l'opposizione, formalmente spiegata avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. n. 027762019000001429000/2019, investe esclusivamente il merito della pretesa previdenziale INPS portata nel predetto avviso di Addebito.

Invero, l'ASREM, contestando l'esistenza ab origine del credito vantato dall'INPS nei suoi confronti chiede, esplicitamente (punto b) delle conclusioni) che venga dichiarata "la nullità e l'inefficacia dell'atto impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 027762019000001429000/2019), limitatamente alla parte in cui aziona la pretesa contenuta nell'Avviso di addebito INPS n. 327201900000167392000/2019".

Altresì, è circostanza incontestata che l'Avviso di addebito n. 32720190000167392000 del 24.04.2019 di importo pari ad € 86.787.203,00 (cfr all. n. 1 atto di citazione), non sia stato oggetto di impugnativa da parte dell'ASREM, con modi e termini stabiliti dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, onde far valere l'illegittimità della pretesa contributiva, essendosi quest'ultima limitata a formulare istanza di riesame ed annullamento in autotutela dell'atto, fondata sul ritenuto errore commesso dall'INPS nell'individuazione del soggetto debitore, che secondo la prospettazione dell'opponente sarebbero le disciolte A.S.L. e/o la Gestione Liquidatoria delle A.S.L. (cfr. all. n. 3 atto di citazione).

Solo a seguito della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria – atto opposto in questa sede – l'ASREM si è determinata a promuovere la presente azione giudiziaria impugnando, essenzialmente, il merito della pretesa creditoria dell'INPS, asserendo l'inesistenza dell'obbligazione nei propri confronti, dunque spiegando un'azione di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.

Pertanto, a ben vedere l'opponente nega, a monte, la possibilità di una azione esecutiva nei propri confronti da parte dell'INPS, per inesistenza originaria del titolo esecutivo, sostenendo, anche, che la quantificazione del credito sarebbe eventualmente diversa (cfr. contestazioni su interessi di mora e sanzioni) rispetto a quella effettiva e che i beni su cui iscrivere ipoteca

sarebbero impignorabili (peraltro, allo stato non è stata iscritta alcuna ipoteca); nega, quindi, di essere debitore dell'INPS, prospetta questioni sulla impignorabilità di beni e, dunque, questioni attinenti al merito della pretesa contributiva, che dovevano essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, non già del Concessionario.

In definitiva, assumono in primo luogo tale qualificazione (ossia: di contestazione della pretesa sostanziale) i motivi di opposizione sub a), d), e), f).

Quanto al motivo sub b), relativo alla omessa motivazione della “cartella di pagamento” e a quello sub c) della mancata “comunicazione” della presa in carico, nonché alla generica impugnativa della “eventuale e presupposta –ancorchè del tutto ignota-iscrizione a ruolo”, si sottolinea, ulteriormente, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi impugnata è stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale, INPS, ai sensi del D.L. 78/2010.

Peraltro, l'avviso in esame, recante la data del 24.04.2019 e notificato ad ASREM il 16.05.2019 (depositato alla opposta), doveva essere eventualmente impugnato, per ritenuti vizi di forma o di notifica (notifica, come detto, di cui vi è comunque prova agli atti), nei 20 giorni successivi ex art. 617 c.p.c., evocando in giudizio l'INPS.

Dunque, come già accennato, nel caso di specie non si ravvisano vizi derivati che abbiano inciso sulla validità / legittimità della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria per l'asserita mancanza di titolo esecutivo presupposto o della sua notifica, proprio perché l'INPS ha utilizzato (notificando ad ASREM l'avviso di addebito, che contiene tutti i requisiti di legge) lo specifico strumento di riscossione previsto dal D.L. 78/2010, che consente di rafforzare e accelerare il recupero dei crediti arretrati vantati dall'Inps e che prevede che l'avviso di addebito sostituisca ed accorpi sé le funzioni sia della formazione del ruolo (titolo esecutivo) che della cartella di pagamento (assimilabile all'atto di precetto).

Ciò posto, si può affermare, visti i motivi di opposizione, che ci si trova di fronte ad una opposizione attinente al merito della pretesa creditoria, che doveva essere proposta contro l'INPS.

Per tutte le ragioni esposte deve rigettarsi l'opposizione proposta da ASREM.

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente in ragione della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, escludendo la fase istruttoria, di fatto non espletata.

Si ritiene non sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c, non avendo l'ente agito o resistito pretestuosamente, alla luce del condiviso orientamento di legittimità:

“In tema di responsabilità aggravata, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone l'accertamento di un fatto illecito, qual è l'“abuso del processo”, e richiede, pertanto, il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa.” (Sez. 3 - Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018 (Rv. 648311 - 01));

“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 (Rv. 624393 - 01).

Non può, invero, ritenersi che l'ASREM abbia abusato dello strumento processuale per il sol fatto di aver commesso un errore nell'individuazione del proprio contraddittore.

P.Q.M.

Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione ex art 615-617 c.p.c. proposta da AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ogni altra domanda o eccezione assorbita, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione;

2. Condanna l'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE al pagamento in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE delle spese di lite, che liquida in € 3.400,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario 15%.

Campobasso, 4 gennaio 2023.

Il Giudice

Barbara Previati